



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. piano del consumatore n. 2/2021 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo il 3.3.2021 con il quale il debitore ricorrente [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Roncone e coadiuvato dal dott. Claudio Bianchi in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC;

atteso che, a seguito di richieste di chiarimenti da parte del giudice designato, il ricorrente in data 26.3.2021 ha depositato integrazioni al piano;

rilevato che, alla luce delle integrazioni rese, il giudice designato ha fissato l'udienza dell'11.5.2021 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti;

rilevato, altresì, che all'udienza dell'11.5.2021, presente il difensore del ricorrente, l'OCC ha dato atto della regolare comunicazione ai creditori ed ha preso atto dell'aggiornamento del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che lo ha quantificato in euro 2.714,55 (invece di euro 2.020,18). L'OCC ha altresì ritenuto tale differenza non incisiva ai fini della fattibilità del piano, portando ad un incremento della rata mensile da versare da parte del ricorrente in favore dell'[REDACTED] di euro 56,55 (in luogo di euro 42,09).

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano; in particolare, va rilevato che il piano, secondo la proposta del 3.3.2021, così come integrata all'udienza dell'11.5.2021 limitatamente alla posizione di [REDACTED], prevede il pagamento:

> integrale dei crediti privilegiati, come segue:

- euro 84.538,43 in favore della banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., derivante dal mutuo fondiario dell'8.3.2018;
- euro 725,00 in favore del Comune di Belmonte Castello;
- euro 2.714,55 in favore di [REDACTED];



> nella misura del 56,49% dei creditori chirografari (con falcidia per la restante percentuale) attraverso il versamento di n. 108 rate mensili (9 anni), che avverrà, ad eccezione degli oneri derivanti dal mutuo fondiario, successivamente al pagamento degli oneri di procedura, come segue:

- euro 10.658,96 in favore di ██████████ Banca S.p.A., per crediti sorti il 16.5.2018, 1.2.2019 e 3.6.2019, nonché derivanti dalla linea di credito revolving n. 20126144851801 accesa nel 2007 (a fronte di una debitoria complessiva di euro 18.868,73);
- euro 19.996,97 in favore di ██████████ S.r.l., cessionaria del credito di Intesa San Paolo S.p.A., sorto il 27.9.2018 (a fronte di una debitoria complessiva di euro 35.399,10);
- euro 2.693,25 in favore di Intesa San Paolo S.p.A., per scoperto di conto corrente n. 1000/478 all'1.1.2021, intrattenuto presso la filiale di Atina (a fronte di una debitoria complessiva di euro 4.767,65);
- euro 2.649,46 in favore di ██████████ S.p.A., quale scoperto della carta di credito n. 15151180190, accesa nell'aprile 2014 (a fronte di una debitoria complessiva di euro 4.690,13).

L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti è rappresentato da una quota del suo stipendio di euro 710,00 circa mensili, stipendio che ammonta ad euro 2.100,00 circa mensili ed è connotato da stabilità, essendo questi sin dal 2001 dipendente della ██████████ S.p.A., con mansioni di manutentore all'interno dello stabilimento industriale di Piedimonte San Germano.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Al riguardo, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla "generale diligenza" del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo "genetico", che sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo "evolutivo", che valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia



comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (concentrato tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019), non colposamente addebitabile al ricorrente.

Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa del ricorrente, il quale ha fatto ricorso al mutuo fondiario per acquistare la propria abitazione principale ed alle varie finanziarie per far fronte alle esigenze del nucleo familiare composto dallo stesso, dal coniuge disoccupato, e da due figli minori, tutti a suo carico. La situazione reddituale del ricorrente, al momento di assunzione delle obbligazioni, era in ogni caso tale da fondare la ragionevole prospettiva di pagamento delle varie rate di mutuo e di finanziamento, anche e soprattutto in considerazione del tipo di impiego caratterizzato da una oggettiva stabilità. Si aggiunga che buona parte dei finanziamenti è stata destinata alla rifinitura e all'arredamento della propria abitazione, acquistata in comunione legale con il coniuge, così soddisfacendo una serie di esigenze non destinate a ripetersi.

Si aggiunga, inoltre che i creditori hanno continuato a finanziare il ricorrente nonostante quanto previsto dall'art. 124 bis TUB, che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore.

La condotta del ricorrente supera anche il controllo evolutivo, dal momento che è rimasta invariata nel corso del tempo la sua capacità reddituale, lavorando egli ininterrottamente con la ██████████ dal 2001.

Infine, pur non essendo state sollevate contestazioni da parte dei creditori, comunque avvisati dell'introduzione del presente procedimento, deve evidenziarsi che la proposta di piano risulta preferibile rispetto ad una eventuale alternativa liquidatoria, dal momento che il valore della propria quota di abitazione è di euro 50.000,00, la cui liquidazione non soddisferebbe per intero nemmeno il creditore ipotecario.

3. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 2.100,00, l'impiego di euro 1.400,00 circa per i bisogni del nucleo familiare e della somma base di euro 710,00 circa per adempiere il piano del consumatore, come meglio specificato nello stesso;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

ritenuto, quanto alle spettanze dell'OCC che ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014 il suo compenso venga liquidato secondo le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, con



applicazione di una riduzione compresa tra il 15% e il 40%, e rilevato che nel caso di specie il passivo accertato è di euro 151.009,12 e che l'attivo liquidato (al netto degli oneri derivanti dal mutuo) ammonta ad euro 38.743,82, giustificandosi quindi la liquidazione di un compenso ai valori medi di euro 4.527,11 oltre accessori, già decurtato del 30%;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

- a) omologa il piano del ricorrente ██████████ depositato in data 3.3.2021, ed integrato all'udienza dell'11.5.2021;
- b) dispone la cessazione per l'avvenire delle eventuali trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, onerando in ogni caso l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente;
- c) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- d) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente sia pari ad euro 1.400,00;
- e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;
- f) liquida a titolo di compenso in favore dell'OCC l'importo di euro 4.527,11, oltre oneri fiscali e contributivi come per legge.

Si comunichi.

Cassino, 18 maggio 2021

Il G.D. Lorenzo Sandulli

